**CERTIFICATO CAVALLO SPORTIVO**

**Decreto Legge n° 36 del 28 Febbraio 2021 Pubblicato il 18 Marzo in Gazzetta Ufficiale della Repubblica**

**Art. 22 Definizione del «cavallo atleta»**

1. Un cavallo e in generale un equide e’ definito «cavallo atleta» quando ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) **sia definibile «equide registrato»**, ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 262/2015 della Commissione, del 17 febbraio 2015, come risulta dal «Documento di Identificazione», conforme allo stesso Regolamento europeo;

b) **sia dichiarato non destinato alla produzione alimentare**, come previsto dal Regolamento (UE) n. 262/2015 e come risultante dal «Documento di Identificazione» conforme allo stesso Regolamento (UE) n. 262 del 2015, anche dopo la cessazione dell’attivita’ sportiva;

c) **sia iscritto al «repertorio cavalli atleti»** presso la Federazione Italiana Sport Equestri o la Federazione Pentathlon Moderno o la FitetrecAnte, o un **Ente di Promozione Sportiva come risulta dal «Documento di Identificazione» o dal documento emesso dal sistema di tesseramento dello stesso organismo sportivo interessato.**

**Questi requisiti rendono la pensione del cavallo istituzionale per gli scopi dell’associazione e quindi non assoggettabile ad IVA o ad imposto dirette, necessario anche per il trasporto degli equidi senza scopo di lucro.**